

Al Signor Sindaco
del Comune di
BAGHERIA (PA)
sindaco@comune.bagheria.pa.it
sindaco@postecert.it

Trasmessa solo via e-mail/PEC

Al Dirigente del III Settore
Dott.ssa Laura Picciurro
Comune di BAGHERIA
l.picciurro@comune.bagheria.pa.it
settore3@postecert.it

E p.c. All'AVCP
ROMA
protocollo@pec.avcp.it

All' Osservatorio Regionale LL.PP.
PALERMO
segreteria.osservatoriocpp@regione.sicilia.it
ufficio.speciale.osservatoriocpp@certmail.regione.sicilia.it

Ai Presidenti degli
Ordini degli Ingegneri della Sicilia
LORO SEDI

Al Consigliere Nazionale CNI
Ing. Gaetano Fedè
CATANIA

Prot. n° 73/13

Palermo, 19/09/2013

Oggetto: Comune di Bagheria - Avviso ricerca professionisti per redazione progetti in attuazione dell'avviso pubblico per manifestazione d'interesse obiettivi di servizio – delibera cipe 79/2012 – finalizzato a contrastare la dispersione scolastica del Comune di Bagheria - Richiesta di revoca

In relazione all'Avviso indicato in oggetto e pubblicato sul sito istituzionale da codesta Amministrazione in data 10/09/2013, con scadenza il 12/09/2013, si rappresenta quanto segue.

Preso atto che l'avviso, rivolto ad architetti e ingegneri liberi professionisti, prevede:

- che le prestazioni progettuali richieste vengano rese “con compenso di € 1,00 (euro uno)”;
- che l'eventuale disponibilità deve essere resa entro quarantotto dalla pubblicazione;
- che la redazione del progetto “potrà costituire titolo preferenziale per la eventuale successiva direzione dei lavori”.

Ritenuto che

- in tema di prestazioni d'opera intellettuale l'onerosità del contratto è elemento *normale*, così come la corretta previsione del corrispettivo;
- in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione;
- tale compenso deve essere rapportato al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo;
- tali capisaldi del nostro ordinamento civile (artt. 2233 e 2225 c.c.) sono stati confermati dal c.d. *Decreto sulle liberalizzazioni* che li ribadisce all'art.9 comma 3 del D.L. 24/1/2012 n.1 convertito con Legge 24/5/2012 n.27;
- il vigente Codice deontologico della categoria, adeguato al DL 223/2006 (c.d. decreto Bersani), all'art. 4.4 così recita:
*«costituisce illecito disciplinare (oltre che nullità parziale del contratto) la violazione dell'art. 2233 c.c., secondo comma, in base al quale "in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione".
per le procedure di evidenza pubblica, anche qualora la pubblica amministrazione potesse non utilizzare quale parametro di riferimento la tariffa professionale, l'ingegnere deve comunque commisurare il proprio compenso all'importanza della prestazione e al decoro professionale ai sensi dell'art. 2233 c.c.»;*
- l'Autorità di Vigilanza AVCP ha ribadito tali principi, da ultimo con prot. n. 44496 del 10/5/2013, affermando che la normativa vigente in tema di affidamenti di servizi tecnici "*non ha previsto la possibilità di prestazione professionale gratuita a favore di una S.A.*", argomentando altresì che gli importi delle prestazioni "*devono essere sempre determinati dalla S.A. al fine di stabilire la procedura di affidamento da seguire ex art.91 del Codice e in ottemperanza all'art.92 del Codice stesso*".
- secondo la legislazione vigente, il professionista può prestare gratuitamente la propria opera solo in limitati e circostanziati casi, che esulano palesemente dal caso presente;
- si possono pertanto configurare, attraverso tale anomala previsione, sostanzialmente equivalente alla prestazione gratuita, più gravi ed estese irregolarità in materia di: soglie per l'affidamento di incarichi, arricchimento senza causa, etc.;
- tale palese irrivalenza può avere gravi refluenze in materia fiscale;

Considerato che

- le previsioni contenute nell'avviso configgono con la normativa vigente;
- i termini e le condizioni previste dall'avviso in parola sono gravemente lesivi della dignità professionale dei soggetti cui esso è indirizzato;
- la previsione di agevolazioni e titoli preferenziali nei confronti di successivi bandi per l'affidamento di altre prestazioni può prefigurarsi come ulteriore illecito elemento di turbativa del regolare andamento della P.A.

Alla luce delle considerazioni esposte e circostanziate

SI CHIEDE

a codesta Amministrazione e al Dirigente responsabile unico del procedimento la revoca dell'avviso in parola e la sua pronta rettifica, prevedendo analiticamente dei compensi adeguati



all'importanza dell'opera e al decoro della professione e rapportato al risultato atteso e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo;

SI DIFFIDA

codesta Amministrazione e il Dirigente responsabile unico del procedimento dal procedere all'affidamento dei servizi tecnici de quo e/o a revocare in autotutela eventuali provvedimenti già adottati in tal senso.

Si invitano i Sigg. Presidenti degli Ordini provinciali degli Ingegneri, che leggono per conoscenza, a rendere nota la presente diffida ai propri iscritti, significando che la partecipazione al suddetto bando costituisce illecito disciplinare.

IL SEGRETARIO
Andrea Giannitrapani

IL PRESIDENTE
Giuseppe Maria Margiotta

Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93.